

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA



*SUL RUOLO DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI DELL’A.R.S.
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA*

di

Ignazio La Lumia

*Palermo
2 agosto 2005*

Sul ruolo dei Vice Presidenti e dei Segretari dell'A.R.S.

Funzioni del Consiglio di Presidenza

*di Ignazio La Lumia**

In precedenza abbiamo tratteggiato ruolo e poteri del Presidente e dei Questori dell'Assemblea regionale siciliana; adesso, per completare la panoramica dei soggetti politici chiamati a guidare l'istituto parlamentare, ci occuperemo dei Vice Presidenti e dei Segretari, destinando il terzo paragrafo alla trattazione del Consiglio di Presidenza quale massimo organo di autogoverno del Parlamento siciliano.

I Vice Presidenti

Nel nostro ordinamento positivo, come non esiste organo collegiale sprovvisto di Presidente, ossia della persona investita della funzione di dirigerlo, così, di regola, non esiste Presidente che non sia affiancato da un Vice Presidente con il compito di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. La *ratio* è chiara: assicurare, comunque, la funzionalità dell'organo collegiale (sia esso legislativo, giudiziario o amministrativo) nel superiore interesse pubblico. (1)

Attualmente, ciascun ramo del Parlamento italiano dispone di 4 Vice Presidenti (art. 5 Reg. Cam. e art. 5 Reg. Sen.); l'avverbio "attualmente" si spiega con il fatto che le Camere sono libere di variare in qualsiasi momento, per via regolamentare, tale numero, giacché la Costituzione (art. 63) prevede soltanto che "ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza".

Non così all'Assemblea regionale siciliana ove il numero dei Vice Presidenti (due) è fissato per Statuto (art. 4), sicché alla regolamentazione interna spetta, in sede di attuazione, di integrare il disposto statutario, dettando modalità di elezione e criteri di rappresentanza, nonché indicando le relative competenze.

L'elezione dei due Vice Presidenti dell'ARS avviene ad inizio di legislatura, nella seduta successiva all'insediamento del Presidente, con il meccanismo del voto limitato (in ciascuna scheda può essere indicato un solo nome), in modo da garantire alla minoranza

la presenza di un suo esponente; sono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti (c.d. maggioranza relativa).

Mentre per il Presidente dell'Assemblea, al fine di assicurargli la maggiore rappresentatività possibile convogliando sulla sua persona un'ampia base di consensi, il sistema di elezione richiede quorum di maggioranza decrescenti: da quella qualificata dei due terzi dei componenti a quella relativa.

Ora, nell'ipotesi in cui coabitino due (come all'ARS) o più Vice Presidenti (come alle Camere nazionali) sorge il problema di definire fra di essi un criterio di "precedenza", individuando, innanzitutto, chi debba svolgere il ruolo di "vicario" del Presidente.

Al Senato è il Presidente che designa il Vice Presidente incaricato di esercitare le sue funzioni in caso di temporaneo impedimento.

Alla Camera, in assenza di una specifica disposizione, le funzioni vicarie sono esercitate, per prassi risalente al periodo prefascista, secondo il criterio dell'anzianità nella carica, ossia con riferimento al numero di voti ottenuti da ciascun Vice Presidente al momento dell'elezione. Più propriamente, allora, si parla di primo Vice Presidente al quale subentra, allorquando egli sia indisponibile, il secondo degli eletti e così via secondo la graduatoria dei suffragi rispettivamente riportati. (2)

L'ARS ha saggiamente (evitando così ope legis possibili questioni di primazia) codificato la prassi vigente alla Camera, stabilendo, all'art. 8 del proprio regolamento, che dei due vice Presidenti è considerato più anziano colui che ha conseguito, nell'elezione della carica, il maggior numero di voti.

Ciò detto sul piano procedurale, passiamo ad esaminare le attribuzioni dei Vice Presidenti dell'ARS quali risultano dalle norme del Regolamento interno:

- 1) sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento secondo l'ordine di anzianità (art. 8);
- 2) partecipano alle riunioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari (artt. 12 bis e 98 quater, comma 1);
- 3) un vice Presidente può essere delegato dal Presidente a presiedere la Commissione per la verifica dei poteri (art. 40, primo comma);
- 4) sono sentiti dal Presidente per la determinazione del numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo nelle singole Commissioni (art. 62 bis, secondo comma);
- 5) sono sentiti dal Presidente per la formazione dell'ordine del giorno delle sedute (art. 99, terzo comma);

- 6) coadiuvano il Presidente nel determinare modalità e tempi di svolgimento delle sedute registrate dal Servizio radiotelevisivo regionale (art. 133 bis).

Di tale attribuzioni la più significativa è certamente la prima, mentre le altre rientrano nell'ordinaria attività di collaborazione con il Presidente nella conduzione dei lavori parlamentari.

Inoltre, il Presidente, stante la mole degli impegni politici e istituzionali connessi all'esercizio della carica, suole delegare ai Vice materie di sua competenza, analogamente a quanto avviene tra Ministro e Sottosegretari di Stato.

Così, ad esempio, nella corrente legislatura (XIII), il Presidente Lo Porto ha delegato il Vice Presidente Vicario Fleres a rappresentarlo, permanentemente, in seno alla Conferenza dei Parlamenti regionali, nonché alla trattazione degli affari riguardanti il personale.

Si segnala, infine, che la figura vicepresidenziale comincia ad assumere una sua "proiezione esterna", nel senso che le vengono conferite, da altre fonti giuridiche, competenze che, pur connesse alla carica istituzionale, esulano dall'ambito propriamente parlamentare. Così lo Statuto della Fondazione "Federico II" (istituita con la l.r. n. 44/96) stabilisce, all'art. 12, che i due Vice Presidenti dell'ARS fungono, nell'ordine di anzianità per voti, da Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione di tale organismo nel caso di assenza o impedimento del Presidente; lo stesso Statuto, all'art. 8, prescrive che del Comitato Direttivo della Fondazione fanno parte, di diritto, i due Vice Presidenti dell'ARS. Inoltre, la l.r. n. 3/2004, istitutiva della fondazione "Fulvio Frisone", dispone, all'art. 3, che del Consiglio di Amministrazione facciano parte, insieme ad altri soggetti, il Presidente ed i due Vice Presidenti dell'Assemblea.

Operata, dunque, una prima classificazione fra poteri *jure proprio* (ossia a titolo originario perché conferiti direttamente ai Vice Presidenti dall'ordinamento sia interno che esterno) e funzioni delegate (ossia che fanno capo alla Presidenza e da questa <<girate>> ai Vice con provvedimento formale), proviamo, nel silenzio della normativa regolamentare, con il conforto della dottrina e con l'ausilio dei principi generali elaborati dalla Magistratura amministrativa in occasione dell'esame di fattispecie affini (funzioni vicarie del vice sindaco e del vice presidente della Provincia), ad abbozzarne una seconda con riguardo ai possibili casi di sostituzione:

- a) avvicendamento di routine, derivante dal fatto che è, praticamente, impossibile per il Presidente presiedere tutte le sedute d'Aula ovvero partecipare a tutte le cerimonie ufficiali. Si procede, quindi, ad una turnazione secondo un programma concordato.

Ciò ha consentito, ad esempio, all'attuale Vice Presidente Vicario Fleres di inviare ai deputati questori la seguente missiva:

<< Mentre presiedevo la seduta di mercoledì 6 luglio 2005, è accaduto, nel settore riservato al pubblico, che numerose persone hanno dato vita a vivaci proteste e rumorose contestazioni, violando così l'art. 97 del Regolamento interno dell'ARS.

Poiché simili comportamenti non sono ammissibili in un libero Parlamento, perché ne ledono la dignità e l'integrità, faccio appello alla sensibilità delle SS.LL., affinché, in ossequio alle disposizioni regolamentari ed alle direttive presidenziali, assicurino, secondo il proprio apprezzamento, la loro presenza allorquando siano in corso lavori d'Aula.

Si appalesa, altresì, necessario che le strutture competenti ed il personale di servizio, secondo le istruzioni dalle SS.LL. impartite, controllino e filtrino con più efficacia l'accesso delle persone nelle tribune loro destinate.

Confido, pertanto, che, grazie all'assistenza delle SS.LL. ed all'impegno degli Uffici preposti alla sicurezza, simili disdicevoli episodi non abbiano più a verificarsi.

Con viva cordialità. >>;

- b) sostituzione dovuta a brevi assenze del Presidente (malattia, missioni all'estero, impegni fuori sede, ecc.);
- c) sostituzione dovuta alla sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale (e conseguentemente da quella di Presidente di cui la prima è il presupposto) ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della l. 55/90 (condanna non definitiva per determinati gravi reati, come associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, peculato, ecc.).

Per connessione con questo tipo di impedimento ricordiamo che, con decreto n. 249 del 22 giugno 1993 (3), l'allora Presidente dell'ARS, on. Paolo Piccione, essendo stato raggiunto da un avviso di garanzia, si autosospese dalla carica, delegando le funzioni al Vice Presidente anziano per la durata di mesi due (poi prorogata sino alla fine dell'anno con decreto n. 364/93) (4).

Tale sospensione – si legge nella premessa dei decreti – era motivata da ragioni di opportunità politica, non sussistendo alcun obbligo giuridico <<che osti alla permanenza a pieno titolo nella carica>>.

Nella fattispecie, a ben vedere, l'impedimento all'esercizio della funzione presidenziale è dipeso non da circostanze oggettive (come nei casi a e b), né da un automatismo legislativo (come nel caso c), ma da una decisione squisitamente personale che, se fa certamente onore a chi l'ha presa, suscita tuttavia perplessità sotto il profilo della legittimità giuridica, giacché contraddice il principio generale secondo il quale <<salva espressa previsione di legge il munus publicum non è disponibile per il titolare, con conseguente impossibilità di sostituzioni atipiche o fondate su base esclusivamente volontaria>> (5).

Né, a nostro avviso, è valso a sanare la situazione l'ordine del giorno (approvato dall'ARS nella seduta n. 149 del 28-29 luglio 1993) "Regole di comportamento per i titolari di cariche pubbliche", con cui l'ARS impegnava i componenti del Governo della Regione, il Presidente e i Vice Presidenti dell'Assemblea, nonché i Presidenti delle Commissioni, all'autospensione dalla carica (o addirittura alle dimissioni in casi di particolare gravità), qualora fossero stati destinatari di provvedimenti giurisdizionali per determinati reati (eccetto, comunque, quelli d'opinione).

Infatti, gli ordini del giorno parlamentari, come si sa, sono atti di indirizzo politico (etico, in questo caso), e, in quanto tali, privi di efficacia giuridica (6).

Il Presidente Piccione, persona di eccezionale sensibilità politica e morale, ritenne, poi, al fine di contribuire a definire un nuovo assetto complessivo per i vertici istituzionali della Regione, di rassegnare le irrevocabili dimissioni dalla carica di Presidente dell'ARS (7);

- d) sostituzione per cessazione dalla carica di Presidente determinata da decesso, dimissioni, impedimento permanente (stato psicofisico irreversibile) o decadenza (istituto riconducibile alla perdita dell'elettorato attivo, al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, alla mancata opzione in caso di incompatibilità).

Esiste anche la cessazione automatica dalla carica, allorquando il Presidente – ipotesi poco probabile, ma non da escludere – entri a far parte del Governo regionale (art. 12 reg. int. ARS). Infatti, con l'elezione diretta del Presidente della Regione, appare poco realistico che il vertice dell'ARS scelga di fare l'Assessore regionale (8).

Orbene, per le ipotesi di cui alle lettere b), e c), si suole parlare di “supplenza” (9), giacché si presume che il sostituto sia chiamato ad esercitare le mansioni vicarie per breve tempo e comunque sino al rientro in carica del titolare, una volta cessate le cause che hanno determinato l’assenza o l’impedimento. Da rilevare, comunque, che, nel caso di sospensione di diritto dall’ufficio (c.d. interdizione legale) la durata della supplenza non è astrattamente ipotizzabile essendo connessa ai tempi non prevedibili della giustizia, anche se, con la legge n. 475/99 (che ha interamente sostituito l’art. 4 bis dalla l. n. 55/90) è stato introdotto un termine massimo al periodo della sospensione.

Da quanto sopra si evince che la supplenza è caratterizzata dalla coesistenza di due soggetti istituzionali nel medesimo ruolo: il titolare della funzione, impossibilitato, obiettivamente o legalmente, ad esercitarla; ed il sostituto che ne prende il posto per il tempo necessario.

Nell’ipotesi di cui alla lettera d), si parla, invece, di “reggenza” la quale è connotata dal fatto che la carica è vacante e, quindi, la sostituzione viene ad assumere carattere stabile e continuativo sino a quando l’ente non avrà provveduto ad eleggere un nuovo titolare.

Ora, le superiori considerazioni ci tornano utili al fine di definire la “qualità” dei poteri dei Vice Presidenti - ed in particolare del Vice Presidente anziano – in rapporto ai casi di sostituzione sopradelineati.

In via generale, la dottrina e la magistratura amministrativa sostengono che il vicario gode di pieni poteri, essendo necessario che, in assenza del titolare, vi sia un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire il buon funzionamento dell’organo.

Il Mohrhoff così si esprime in proposito: *“Per quanto riguarda la rilevanza giuridico-politica e sotto il profilo della legittimità, gli atti del Vice Presidente non differiscono da quelli del Presidente. Ora, se talvolta il Vice Presidente, di fronte ad un problema particolarmente arduo e complesso (ma senza alcun carattere di urgenza) abbia preferito rimettersi al giudizio del Presidente della Camera, è questa puramente una questio facti di carattere soggettivo, di sensibilità e di opportunità”*. (10)

Epperò, non c’è dubbio che l’“intensità” di esercizio dei suddetti poteri vari a seconda che si versi in una situazione di supplenza o di reggenza.

Nel primo caso, invero, allorché l’impedimento di fatto assume le caratteristiche della occasionalità e della brevità (ipotesi b), si può affermare - mutuando, con gli opportuni adattamenti ad un’assemblea legislativa come l’ARS, l’insegnamento del Consiglio di

Stato – che la questione si pone più sul piano dell'opportunità politico-parlamentare che su quello della stretta legittimità. (11)

Infatti, in mancanza di norme positive volte a limitare i poteri del supplente, è demandato alla sensibilità di quest'ultimo il mantenersi nell'alveo dell'ordinarietà, facendo uso di responsabile autolimitazione.

Lo stesso non può dirsi, allorquando ricorra la sospensione di diritto (ipotesi c); in tal caso – sostiene il Supremo Collegio – trattandosi di interdizione giuridica (sia pure a carattere temporaneo) *“il titolare non è legittimato in alcun modo ad interferire nell'attività del supplente e neppure a dargli istruzioni o direttive di sorta”*. (12)

Se ne deduce, quindi, che il Vice Presidente vicario può agire in piena autonomia, adottando l'indirizzo politico che ritiene più confacente, anche se non può non tener conto che la sede continua ad essere *“plena”*.

Infine, nell'ipotesi di reggenza (sede vacante) i poteri del Vice Presidente raggiungono la massima espansione, giacché la sua azione non incontra limiti di alcun genere: egli è come se fosse il Presidente sino a quando l'ARS non avrà proceduto ad una nuova investitura (il che potrebbe anche non accadere qualora, nel frattempo, venga a cessare la legislatura).

I Deputati Segretari

I deputati segretari completano la platea dei soggetti politici facenti parte del Consiglio di Presidenza dell'ARS.

Poiché lo Statuto (art. 4) nulla prescrive sul loro numero (a differenza – come si è visto – dei Vice Presidenti), è compito della fonte regolamentare interna dettare disposizioni al riguardo. Questa, all'art. 4, 1° comma, ne prevede 3; ma questo numero costituisce, per così dire, la *“dotazione ordinaria”* della categoria, giacché esso è suscettibile di aumento per consentire la presenza, in seno al Consiglio di Presidenza, di tutti i gruppi parlamentari che risultino regolarmente costituiti (ossia che abbiano almeno cinque componenti: art. 23, 2° comma, reg. int. ARS) al momento dell'elezione del Consiglio medesimo.

Pertanto, qualora esso sia *“incapiente”* (teoricamente su 90 deputati potrebbero crearsi 18 gruppi, ossia esattamente il doppio dei seggi disponibili nel Consiglio di Presidenza) la sua composizione potrà essere integrata, in sede di votazione suppletiva, con un numero di Segretari corrispondenti ai gruppi non rappresentati che rispondano ai suddetti requisiti (rimangono esclusi, quindi, dal *“ripescaggio”* tanto i gruppi costituitisi di diritto

posteriormente alla formazione del Consiglio, quanto quelli autorizzati, nel corso della legislatura, ai sensi dell'art. 23, comma 3, reg. int. ARS).

Sono eletti coloro che, con il limite di un nominativo per ciascun gruppo non rappresentato, riportano il maggior numero di voti.

Vengono così a coesistere, in seno all'Organo di vertice dell'ARS, due tipologie di Segretari.

Quelli eletti, in prima battuta, contestualmente agli altri componenti del Consiglio di Presidenza (segretari ordinari) e quelli eletti, successivamente, in via integrativa (segretari aggiunti).

Questa distinzione che, a prima vista, potrebbe apparire puramente teorica, presenta, in realtà, risvolti concreti in ordine alla "stabilità" dell'ufficio.

Infatti, fermo restando che entrambi i Segretari godono degli stessi diritti ed esercitano le medesime funzioni, è previsto (art. 4, comma 8, reg. int. ARS) che quelli aggiunti decadano dall'incarico quando venga meno il Gruppo da loro rappresentato, ovvero entrino a far parte di altro Gruppo già rappresentato; lo stesso, invece, non avviene per quelli ordinari i quali rimangono al loro posto al verificarsi di siffatte evenienze. (13)

Ora, un problema che si potrebbe affacciare consiste nella eventuale alterazione del rapporto maggioranza-minoranza (tanto più evidente in un sistema bipolare) in seno al Consiglio per effetto dell'ingresso di Segretari appartenenti ai gruppi di opposizione.

In una simile ipotesi, tacendo il Regolamento, compete al Presidente dipanare tale nodo (invero aggroviato), facendo uso sapiente dei suoi poteri arbitrari e delle sue capacità di mediazione ("esperisce le opportune iniziative" recita il Regolamento).

Le attribuzioni dei deputati segretari sono indicate, in via generale, nell'art. 10 reg. int. ARS e si sostanziano in una serie di atti volti a garantire il regolare andamento dei lavori d'Aula e del Consiglio di Presidenza, sia sotto il profilo dell'organizzazione (sovrintendono alla redazione del processo verbale della seduta, fanno l'appello nominale, accertano il risultato delle votazioni, ecc.) che sotto quello della pubblicità (danno lettura dei processi verbali, vigilano sulla fedeltà del resoconto, ecc.).

Come per i Vice Presidenti, essi si avvicendano in Aula secondo turni previamente concordati.

In caso di loro assenza in Aula, il Presidente si avvale del deputato più giovane per età in quel momento presente, applicando, in via analogica, il disposto dell'art. 2, comma 2,

del reg. int. ARS, secondo il quale nella prima seduta di legislatura assumono le funzioni di segretari i due deputati più giovani fra i presenti. (14)

Il Consiglio di Presidenza

Composto, in via ordinaria, dal Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Questori e da tre Segretari, si può definire come il massimo organo di autogoverno del Parlamento siciliano (15). Usiamo il termine “massimo” per due ragioni: 1° perché esso è rappresentativo, almeno tendenzialmente, di tutte le forze politiche presenti in Assemblea; 2° perché tratta, essenzialmente, rilevanti questioni di svariata natura, giacché l’ordinaria gestione è demandata ad un organo ad hoc, costituito dal Collegio dei deputati questori.

La sua formazione consta di due fasi.

La prima si svolge, di regola, nella seduta inaugurale di ogni legislatura (16) e consiste nell’elezione, con quorum decrescenti, del Presidente; la seconda, che si snoda nella seduta successiva all’insediamento del Presidente, è dedicata all’elezione, con il sistema del voto limitato ed a maggioranza relativa, degli altri componenti il Consiglio.

Le funzioni di tale organo sono molteplici e non si prestano, per la loro eterogeneità, a classificazioni. Tuttavia, in estrema sintesi possiamo raggrupparle in tre grandi categorie:

- 1) a carattere normativo. Vi appartiene l’approvazione dei regolamenti “speciali” (riguardanti l’organizzazione degli uffici, lo status giuridico ed economico dei dipendenti, l’amministrazione e contabilità interna, l’ordinamento della Biblioteca, ecc.), nonché quelli “minori” (disciplinanti, cioè, specifiche materie come l’uso delle autovetture di servizio, la concessione di contributi a favore di associazioni ed enti meritevoli di sostegno finanziario, la protezione dei dati personali, e così via); (art. 11, comma 3, e 166 reg. int. ARS).

Ricordiamo che la modifica regolamentare approvata nell’ottobre del 2003 ha assegnato al Consiglio di Presidenza l’ulteriore incombenza di provvedere, con apposito regolamento, a disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento dell’ufficio del rappresentante della Regione presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali (art. 22 bis reg. int. ARS);

- 2) a carattere amministrativo lato sensu. In questa categoria rientrano, schematizzando:

- a) approvazione, su relazione dei questori, del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Assemblea, da sottoporre poi al voto dell'Aula (art. 11, comma 1, reg. int. ARS);
 - b) parere sull'assunzione di spese straordinarie o che incidono in più esercizi finanziari (art. 9 reg. int. ARS);
 - c) autorizzazione alla costituzione di gruppi con un numero di deputati inferiore a cinque (art. 23, comma 3, reg. ARS);
 - d) parere nel caso in cui il Presidente intenda proporre all'Aula sanzioni disciplinari a carico di deputati per fatti di eccezionale gravità avvenuti nell'ambito del palazzo (art. 93, reg. int. ARS);
 - e) determinazione dell'indennità parlamentare spettante ai deputati regionali (art. 1, l.r. n. 44/65), nonché della misura dell'assegno alimentare da erogare qualora scatti la sospensione dalla carica ai sensi della succitata legge n. 55/90 (l.r. n. 20/94);
 - f) nomina, su proposta del Presidente, del Segretario Generale (art. 3, comma 2, reg. amm. ARS). (17)
- 3) a carattere residuale. Il Consiglio delibera su tutte le altre questioni che il Presidente intenda sottoporgli (art. 11, comma 2, reg. int. ARS). Ad esempio, il Consiglio di Presidenza, nel settembre del 2003, ha ratificato, su relazione del Vice Presidente Fleres, i memorandum d'intesa stipulati, rispettivamente, con i consigli regionali dell'Albania e della Romania. Tale ratifica venne, poi, recepita e fatta propria dall'Aula con l'approvazione dell'o.d.g. n. 290, a firma dell'on. Fleres (v. sed. n. 162 dell'1 ottobre 2003).

A queste funzioni, che abbiamo sommariamente indicato, se ne aggiungono altre a rilevanza esterna. Infatti, la legislazione regionale prevede che i membri del Consiglio di Presidenza fanno parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Federico II" (art. 1 l.r. 44/96) e del Comitato promotore delle iniziative volte a celebrare e valorizzare il retaggio storico del Parlamento e delle istituzioni giuridiche siciliane (art. 1 l.r. 18/97).

Per consuetudine, tutti i provvedimenti del Consiglio di Presidenza sono resi esecutivi con decreto del Presidente (18).

Alle sue riunioni partecipa il Segretario Generale con voto consultivo (art. 3, comma 9, reg. amm., ARS).

E' sancita l'incompatibilità tra la carica di membro del Consiglio di Presidenza e quella di componente della Giunta regionale (art. 12, reg. int. ARS).

Il Consiglio, terminata la legislatura, rimane in carica sino alla nomina del nuovo (art. 11, comma 4, reg. ARS), assicurando in tal modo la continuità parlamentare fra una legislatura e l'altra.

Sottolineamo, infine, che le sue deliberazioni sono insindacabili in sede giurisdizionale, ex artt. 6 dello Statuto siciliano e 122, comma 4, della Costituzione, nella misura in cui esse siano espressione del potere di autorganizzazione che spetta ad ogni assemblea legislativa regionale (19).

**Direttore dell'A.R.S.
per i Rapporti Istituzionali*

Note

- 1) Cfr. L. Galateria, *Gli Organi collegiali amministrativi*, vol. I, Mi, 1975, pagg. 190-192; per quanto riguarda il settore degli enti locali il TAR Toscana, sez. II, 28 gennaio 1992, n. 5, prima ancora che venisse ripristinata espressamente la carica di vicesindaco, ebbe a qualificarla “figura organizzativa imprescindibile” per un ordinato funzionamento del sistema delle competenze;
- 2) Cfr. Buonomo-Cosentino, *il Vicario del Presidente nelle Assemblee parlamentari con particolare riferimento al Senato della Repubblica*, in <<Il Parlamento>>, 1999, pagg. 24-37;
- 3) Comunicato nella sed. n. 145 del 7 luglio 1993;
- 4) Comunicato nella sed. n. 169 del 12 ottobre 1993;
- 5) C.S., sez. I, parere n. 501/2001, consultabile nel sito www.giustizia-amministrativa.it;
- 6) Cfr. Corte Cost. sent. n. 341/96;
- 7) L'ARS ne prese atto nella sed. n. 173 del 9.11.93. Sulla vicenda politico-giudiziaria dell'on. Piccione v. la lettera, a sua firma, comunicata nella sed. n. 245 del 21.10.04;
- 8) In passato, prima che venisse modificata la forma di governo regionale, Presidenti dell'ARS sono stati eletti Presidenti della Regione. Sul punto v. il Manuale Parlamentare della XIII leg., vol. II, tomo II, a cura dell'Ufficio di Segreteria e Regolamento ARS, p. 293 e ss.;
- 9) Per l'ipotesi di cui alla lettera a) più che di sostituzione si tratta di fisiologica turnazione propria della dinamica parlamentare;
- 10) Cfr. F. Mohrhoff, *I Vice Presidenti delle Assemblee legislative*, Roma, 1962, p. 13; v. anche E. Vozzi, “art.63”, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Le Camere I, 1984, p. 436;
- 11) C.S., sez. I, parere n. 94/96;
- 12) C.S., par. cit. n. 94/96 ;
- 13) Sul punto cfr. Di Ciolo-Ciaurro, *Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica*, Mi, 2003, p. 246;
- 14) Sullo svolgimento dei compiti dei deputati segretari v. sed. n. 68 dell'11.7.02;
- 15) All'ARS, come al Senato, l'Ufficio di Presidenza prende il nome di Consiglio di Presidenza. V. *Il Regolamento dell'Assemblea regionale siciliana, commentato e illustrato con i lavori preparatori*, a cura del Servizio di Segreteria dell'ARS, 1990, <<art. 11>>, p. 99 e ss.;

- 16) Nell'VIII (1976-81) e nella IX (1981-86) leg. si sono verificati rinvii ad altra seduta. Giova, comunque, precisare che, all'epoca, il Presidente e i componenti del Consiglio di Presidenza venivano eletti in un unico ciclo, tant'è che il loro insediamento avveniva contestualmente;
- 17) Il Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 694/91, definisce atto di alta amministrazione la nomina del segretario generale di un consiglio regionale;
- 18) V. <<art. 11>> dell'opera citata alla nota 15, p. 103;
- 19) Cfr. I. La Lumia, Corte dei Conti e burocrazia delle Assemblee parlamentari regionali in www.ars.sicilia.it/informazione/pubblicazioni e giurisprudenza ivi richiamata.